



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
(A.G. 227)***

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Roma, 15 gennaio 2021

Premessa

Confcommercio – Imprese per l'Italia ringrazia anzitutto Codeste Commissioni per l'opportunità offerta di rappresentare il punto di vista delle imprese associate in merito allo schema di decreto legislativo in materia di costruzione, ammodernamento ed esercizio di impianti sportivi (A.G. 227).

Questa occasione ci consente infatti di condividere alcuni rilievi critici su alcune misure inserite nello schema di decreto in esame.

Art. 4, comma 3

La disposizione appare troppo penalizzante per il commercio su aree pubbliche e va a toccare pesantemente i diritti già acquisiti.

Il combinato disposto del fattore tempo (cinque ore prima e tre ore dopo) e della distanza – i metri dall'area riservata sia per gli impianti di maggiori dimensioni (superiori a 16.000 posti) sia per quelli di capienza inferiore (fra 5.000 e 16.000 posti) – si risolve complessivamente nella impossibilità di svolgere attività su queste aree. Si tenga conto che le imprese che operano in questo segmento sono imprese specializzate che non svolgono attività su mercati e su fiere, ma che lavorano solo e soltanto nello specifico lasso di tempo ante e post evento sportivo.

Il meccanismo previsto ha caratteri troppo aleatori perché prevede oneri d'indennizzo non quantificati, non agganciati ad alcun parametro oggettivo e comunque di per sé stessi insufficienti in relazione alle capacità commerciali delle singole imprese.

Allo stesso modo la previsione di accordi fra titolari e la società sportiva proprietaria dell'impianto rappresenta una sorta di patto leonino perché resta avulso da ogni altro elemento riferibile alla tassazione del suolo pubblico da parte del Comune.

In sostanza si concede eccessiva discrezionalità alle società sportive non solo dentro l'impianto (cosa in qualche modo comprensibile e giustificabile), ma anche fuori dal perimetro dell'impianto stesso: in tal modo si vanno a ledere interessi economici consolidati e si afferma un principio secondo il quale il privato esercita – senza alcun controllo e senza alcuna altra moderazione – un diritto superiore su un bene pubblico. Ciò anche in considerazione della successiva disposizione di cui al comma 12 che prevede la cessione del diritto di superficie o di usufrutto delle aree contigue e **non** (!!!) di proprietà pubblica o, addirittura, il trasferimento in proprietà alle stesse.

Si aggiunga che la disposizione in esame in caso di eventi di carattere extrasportivo (ad esempio concerti musicali) che si svolgono nell'impianto in questione, comporterebbe ulteriori, quanto evidenti, conseguenze negative per il segmento delle imprese interessate.

Evidenziamo, infine, che il documento di fattibilità riguarda anche eventuali riqualificazioni e non solo la costruzione di nuovi impianti. Anche in questo caso la scelta delle aree riservate non può essere condivisa perché condurrebbe ad un'espropriazione per gli eventuali esercizi commerciali esistenti posti nelle aree private ricomprese nelle aree riservate oltre che nella già segnalata penalizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Esprimiamo quindi un parere negativo **a meno che restino impregiudicate e fatte salve la validità e l'efficacia delle concessioni in essere** anche all'interno dei limiti temporali e di distanza prefigurati dalla norma e che, conseguentemente, la norma stessa operi soltanto su **nuove** concessioni di suolo pubblico.

Art. 7, comma 2, lett. b

Secondo questa disposizione, il regolamento unico: ***definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, a 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;***

Dal testo della disposizione sopra richiamata emerge che l'attività di distribuzione automatica all'interno dei centri sportivi sarebbe soggetta alle linee guida che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve adottare, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

La disposizione non può essere condivisa e pertanto se ne chiede la soppressione.

Anzitutto non si comprende il motivo per cui alla distribuzione alimentare nei centri sportivi debbano essere applicate delle linee guida create per la distribuzione alimentare nelle scuole.

Mentre infatti le scuole accolgono “utenti” che vanno da un’età compresa tra i 6 e i 19 anni, i centri sportivi sono frequentati da “utenti” **di tutte le fasce di età**, dal bambino alla persona anziana che pratica sport.

L’alimentazione necessaria alle persone che svolgono attività sportiva è quindi necessariamente diversa da quella degli studenti.

Peraltro le linee guida richiamate nella disposizione in commento sono previste da una norma dell’anno 2013 che pone l’attenzione su aspetti relativi alla produzione alimentare che sono stati già superati negli ultimi anni. L’industria alimentare ha già previsto la revisione delle ricette dei prodotti sottoscrivendo un protocollo con il Ministero della Salute il 28 ottobre 2015 (*Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni)*) che, ha coinvolto il canale della distribuzione automatica (ed è stato sottoscritto anche da CONFIDA – Associazione Italiana Distribuzione Automatica, aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia).

Inoltre, in linea generale, evidenziamo che imporre determinati prodotti all’origine in un canale distributivo quale è il Vending, può determinare l’imposizione di un elevato rischio di impresa in capo alle aziende di gestione di distributori automatici che appare sicuramente inopportuna nell’attuale congiuntura se non di dubbia legittimità.